

Cassazione penale

direttore scientifico **Domenico Carcano**
condirettore **Mario D'Andria**
LII - maggio 2012, n° 05

05

20
12

| **estratto**

IL TRATTAMENTO DEI MINORI
SOTTOPOSTI A MESSA ALLA PROVA:
GRIGLIA PER I SERVIZI PSICO-SOCIALI

di Gruppo di lavoro del Tribunale
dei minorenni di Milano



GIUFFRÈ EDITORE

| 729 IL TRATTAMENTO DEI MINORI SOTTOPOSTI A MESSA ALLA PROVA: GRIGLIA PER I SERVIZI PSICO-SOCIALI

Intervention Programs for Youth Offenders: A Common Assessment Framework for Psycho-social Services

Di seguito viene presentato il risultato di un gruppo di lavoro ^(*) svolto presso l'Ufficio del Giudice dell'udienza preliminare (G.u.p.) del Tribunale per i minorenni di Milano che ha consentito l'esplicitazione degli elementi conoscitivi e valutativi preliminari e necessari all'applicazione dell'istituto della messa alla prova, alle attività di osservazione, trattamento e sostegno ad esso sottese, ed alla valutazione della personalità all'esito della prova. Tali contenuti sono esposti in forma descrittiva e schematica in una "griglia" rivolta agli operatori psico-socio-educativi come guida agli aspetti diagnostici e trattamentali che la Magistratura ritiene imprescindibili nell'applicazione della norma, al fine di consentire la predisposizione e l'attuazione di progetti congrui alla specificità della casistica penale minorile ed al suo recupero maturativo.

The aim of this paper is to show the results of a research group carried out in collaboration with the Youth Court of Milan and the Judge for Preliminary Hearing (G.u.p.) Office. This study was carried out to identify basic information, a preliminary assessment and needs to apply a specific intervention of probation ("messa alla prova"). As well, the study aims at also providing supervision, performance monitoring and final assessment at the end of the rehabilitation program. Research findings are synthetically summarized in a "grid" (framework) providing effective and essential guidelines for practitioners in education and psychology as well as social services in the process of assessment and intervention of youth offenders. According to the judiciary, such guidelines are crucial in the phase of the law application to plan and realize specific projects suitable to juvenile delinquency and related rehabilitation programs.

Sommario 1. Introduzione. — 2. Considerazioni generali teorico-cliniche. — 2.1. Periodo antecedente l'ordinanza di messa alla prova. — 2.2. Gli obiettivi della messa alla prova correlati al fatto-reato. — 2.3. La famiglia come dimensione intergenerazionale e transgenerazionale nella fase antecedente la messa alla prova. — 2.4. Interventi richiesti durante la messa alla prova. — 2.5. Udienza finale di messa alla prova. — 3. La griglia.

1. INTRODUZIONE ⁽¹⁾

Nell'istituto della "messa alla prova" trovano originale attuazione i principi introdotti con la legge di riforma del procedimento penale minorile entrata in vigore in Italia il

^(*) Il gruppo di lavoro è coordinato da ANNA ZAPPÀ, giudice per le indagini preliminari, ed è composto da MARINA EPISCOPI, MARINA GASPARINI, LUCA MASSARI, JOSEPH MOYERSEN E ROBERTO PAGANINI, giudici onorari presso il Tribunale per i minorenni di Milano.

⁽¹⁾ A cura di Joseph Moyersoen e Anna Zappia. Nell'introduzione sono richiamati i seguenti articoli: CHESSA-GASPARINI-POLI, *La messa alla prova nell'esperienza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Milano*, in *Minori giustizia*, n. 4/2008, p. 102-118; AA.VV., *Il diritto mite:*

24 ottobre 1989⁽²⁾; riforma con la quale il legislatore italiano non solo ha sottolineato con forza che «il processo penale deve avere come suo obiettivo quello di realizzare una ripresa dell'itinerario educativo del minore, che il compimento dell'atto criminale dimostra essersi interrotto o avere deviato, ma ha anche previsto che lo stesso processo si articoli in modo tale da potere contribuire allo svolgimento di questo itinerario, avendo esso stesso valenze educative»⁽³⁾.

Dal punto di vista tecnico la messa alla prova costituisce una forma di *probation* processuale nel senso che comporta un rinvio della pronuncia nel merito. Viene disposta nel corso del processo, prima che sia intervenuta una sentenza di condanna e comporta quindi una rinuncia dello Stato all'affermazione della responsabilità del minore e alla propria pretesa punitiva, allorché si prospetta come probabile la rieducazione del soggetto ed il suo proficuo inserimento sociale.

Il collegio dei giudici che sulla base degli atti processuali disponibili si sia formato un convincimento in merito alla responsabilità penale del minore imputato, ha facoltà di disporre la sospensione del processo, sentite le parti, quando ritiene di dovere valutare la personalità del minorenne all'esito della messa alla prova.

A differenza di quanto avviene nella maggior parte degli altri ordinamenti nei quali, pur con diversa fisionomia, vige l'istituto della *probation*, nel sistema italiano l'applicabilità della messa alla prova è svincolata dalla tipologia del reato commesso e pertanto la stessa può essere disposta anche nell'ambito di procedimenti per omicidio, per violenza sessuale o per altri tra i più gravi reati previsti dall'ordinamento penale.

La gravità dell'imputazione incide solamente sulla durata della messa alla prova: il processo viene infatti sospeso per un periodo non superiore a tre anni, quando si procede per reati per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi per un periodo non superiore ad un anno.

Ancora, a differenza di quanto avviene in altri Stati, non vi sono in astratto preclusioni soggettive in quanto, neppure precedenti condanne, eventualmente irrevocabili, escludono necessariamente l'applicabilità dell'istituto.

Il collegio dei giudici, con ampio potere discrezionale, può quindi disporre sempre la sospensione del procedimento e la messa alla prova quando ritiene che questa soluzione sia la più opportuna tenendo esclusivamente conto di due fattori: la possibilità che la prova costituisca uno strumento di aiuto per lo sviluppo, in senso positivo, della personalità del giovane e quindi per il suo reinserimento sociale, attraverso il recupero delle sue capacità evolutive e una valutazione preventiva, condotta sulla base di una approfondita analisi della personalità del minore imputato, delle caratteristiche del suo contesto di vita familiare e sociale e anche delle modalità della condotta, sia riferita al reato che antecedente e successiva ad esso (in particolare per i minori sottoposti a misura cautelare), nonché del suo comportamento processuale, che consenta di formulare una previsione

l'adolescente imputato in prova, n. 4/2005, *ivi*, p. 85-142; AA.VV., *La messa alla prova: un'opportunità per tutti?*, *ivi*, supplemento al n. 4/2005, p. 133-154.

⁽²⁾ D.P.R. n. 448 del 2 settembre 1988, "Appro-

vazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".

⁽³⁾ MORO, in *Manuale del diritto minorile*, 4^a ed., a cura di Fadiga, Zanichelli, 2008, p. 545.

favorevole di adesione del probando al percorso rieducativo e di tenuta rispetto agli impegni richiesti ⁽⁴⁾. Tale valutazione preventiva è imprescindibile e cogente, per il collegio giudicante, poiché la finalità della messa alla prova non è assistenziale-pedagogica, ma penale-rieducativa, e il suo obiettivo è l'abbattimento, o la significativa riduzione, del rischio di recidiva.

L'istituto della *probation* introduce un nuovo modo di interpretare e soprattutto trattare il crimine e il suo autore: nasce infatti dall'abbandono del tradizionale canone dell'afflittività della pena e, più mediatamente, anche di quello della retribuzione ⁽⁵⁾.

Trova fondamento nell'articolo 18 delle Regole Minime sull'Amministrazione della Giustizia Minorile, dette Regole di Pechino, approvate dall'Assemblea Generale della Nazioni Unite il 29 novembre 1985 e nell'articolo 40 comma 4 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1989, nonché nella legge di riforma del procedimento penale minorile sopra citata ⁽⁶⁾.

La presente griglia è finalizzata a fornire uno strumento pratico e operativo ai servizi psico-sociali, indicando punto per punto quelli che sono per il tribunale per i minorenni gli aspetti più rilevanti da focalizzare prima, durante e al termine di un percorso di messa alla prova. Si tratta quindi di uno strumento volto a rafforzare la collaborazione già consolidata tra il tribunale per i minorenni e i servizi psico-sociali dell'USSM e del territorio.

2. CONSIDERAZIONI GENERALI TEORICO-CLINICHE ⁽⁷⁾

2.1. Periodo antecedente l'ordinanza di messa alla prova

Il giudizio sul minore e la valutazione del suo percorso riabilitativo nella messa alla prova implica la conoscenza approfondita della personalità in formazione, quindi dei gradienti di stallo o arresto evolutivo, e dei suoi possibili livelli psicopatologici, ma anche delle potenzialità di recupero maturativo, che possono evolvere all'interno di progetti di supporto alla crescita, capaci di valorizzare la plasticità trasformativa tipica della fase di sviluppo.

La "griglia" è una guida utile per l'esplicazione delle attività sottese agli «accertamenti sulla personalità dei minorenni» ⁽⁸⁾ ed allo «svolgimento delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno», previste dal processo penale minorile ⁽⁹⁾ perché consente di precisare gli elementi conoscitivi e valutativi che la magistratura ritiene preliminari e necessari al giudizio sul minore imputato, all'applicazione dell'istituto della messa alla prova, e alla congruità dei progetti riabilitativi del suo percorso maturativo, che consentano la valutazione della personalità all'esito della prova.

Al fine di ovviare al rischio di una lettura riduttivamente schematica rispetto alla complessità della realtà psichica indagata ed alla sua variegata possibilità espositiva, si ritiene utile offrire una riflessione concettuale e argomentativa sottesa al

⁽⁴⁾ Sez. I, 1° febbraio 2006, n. 6965, in *C.E.D. Cass.*, n. 2334439; 20 gennaio 1999, n. 519, *ivi*, n. 212546; Sez. III, 22 ottobre 2008, n. 45451, *ivi*, n. 241805.

⁽⁵⁾ SCIVOLETTO, *C'è tempo per punire, percorsi di probation minorile*, Franco Angeli, 1999.

⁽⁶⁾ Art. 28 d.P.R. n. 448/1988, nonché art. 27 d.l. n. 272/1989.

⁽⁷⁾ A cura di MARINA GASPARINI.

⁽⁸⁾ Art. 9, d.P.R. n. 448/1988.

⁽⁹⁾ Art. 28, d.P.R. n. 448/1988.

medesimo strumento per consentirne una traduzione operativa efficace, nel rispetto degli specifici approcci teorico-metodologici dei servizi psico-socio-educativi a cui è rivolta.

Gli aspetti approfonditi non intendono esaurire la complessità espositiva della griglia, bensì sono volti ad integrare con un'argomentazione maggiormente esplicativa alcuni aspetti che si ritengono centrali, ma che la schematizzazione rende in forma concisa o implicita.

L'obbiettivo che accomuna tutti i vertici osservativi istituzionali e professionali nel procedimento penale minorile è l'attuazione della valenza educativa nell'applicazione della norma. Il criterio definito "educativo", previsto dal legislatore è teso al ripristino delle potenzialità evolutive nella personalità in formazione e rappresenta con ciò il nucleo fondante la tutela del minore che delinque e il suo diritto alle condizioni che ne assicurino la crescita⁽¹⁰⁾. Ciò è possibile attraverso un supporto al processo maturativo dell'adolescente antisociale che i servizi psico-socio-educativi possono rendere operativo nella messa alla prova, con un approccio mirato ed individualizzato alle specifiche esigenze riabilitative del singolo adolescente.

Per essere efficace ogni intervento dei servizi richiede la consapevolezza delle specifiche dinamiche sottese al *setting* in ambito istituzionale e coatto, cioè su prescrizione della magistratura penale minorile. Il mandato assume il significato di un'investitura simbolica da parte di un codice paterno autorevole e non collusivo con la distruttività agita dall'adolescente, ma prescrittiva della crescita e dello sviluppo. Diversamente dalla casistica su presentazione spontanea, (nella quale vi è consapevolezza del disagio psichico e capacità di tradurlo nella richiesta verbale di sostegno alla crescita), l'adolescente preso in carico su mandato della magistratura penale utilizza l'azione criminosa per indurre l'ambiente a prendere posizione ed a rispondere, estroflettendo nell'azione invasiva sia la sofferenza mentale di una crescita carente o mancata, che l'incapacità di elaborarla. Proiettato, quindi non consapevolmente riconosciuto, è anche l'appello alla presa in carico come richiesta di aiuto, incistato nella brutalità operatorio-concreta dell'azione criminosa⁽¹¹⁾.

È importante che l'operatore possa elaborare il *controtransfert* negativo fisiologicamente indotto dalla costrittività del mandato giuridico per poter liberare la propria disponibilità al trattamento nei confronti della richiesta di aiuto, quale SOS⁽¹²⁾ che l'adolescente contemporaneamente agisce e paradossalmente nega nella "concretizzazione" delinquenziale, attraverso un linguaggio privato, orfano della dimensione simbolica⁽¹³⁾. L'adolescente deviante è incapace, almeno nella fase iniziale della presa in carico, di riconoscere il proprio bisogno psichico che viceversa induce nell'operatore affinché l'assuma per lui.

L'operatore infatti, raggiunto dal mandato della magistratura ha molto 'bisogno dell'adolescente' per assolvere il proprio compito, che contemporaneamente si

⁽¹⁰⁾ GASPARI, *Adolescenza e reato: Gli interventi di tutela nella sfida alla crescita*, in MAZZUCHELLI (a cura di), *Viaggio attraverso i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, Franco Angeli, 2006.

⁽¹¹⁾ WINNICOTT, *Alcuni aspetti psicologici della delinquenza minorile*, in *Il Bambino deprivato: le ori-*

gini della tendenza antisociale, Cortina, 1986; BLOS, *L'adolescenza come fase di transizione. Aspetti e problemi del suo sviluppo*, Armando, 1996.

⁽¹²⁾ WINNICOTT, *Alcuni aspetti*, cit.

⁽¹³⁾ Blos, *L'adolescenza*, cit.

configura come operatorio nella qualità concreta del *setting* (convocazioni, frequenza, orari, sede, dei colloqui, proposte progettuali supportive ecc.), ma soprattutto mentale, nella tradotta funzione elaborativa (del significato dell'agire la propria esperienza emotiva) e quindi progressivamente restitutiva di nuove capacità pensanti ⁽¹⁴⁾.

Lo sviluppo del pensiero è legato alla modulazione della sofferenza psichica implicita in ogni crescita e in ogni sviluppo ⁽¹⁵⁾, la possibilità di sentirla condivisa, raccolta e capita dall'operatore, nella variegata eziologia traumatica dei singoli "miti familiari" ⁽¹⁶⁾, che generalmente sottendono la storia dei nuclei di appartenenza, consente e facilita la trasformazione di una relazione nata in un contesto di controllo in una relazione di aiuto allo sviluppo. Conseguentemente il *setting* è da intendersi inclusivo dell'assetto mentale dell'operatore, della sua consapevolezza del *transfert* e del *controtransfert* ⁽¹⁷⁾ nella dimensione clinica e contemporaneamente istituzionale, con il significato simbolico e con la valenza etica che esso include, nella tensione al recupero di risorse psichiche preziose per la comunità.

Già i primi colloqui possono in tal senso essere decisivi per l'aggancio relazionale dell'adolescente deviante il cui bisogno è di ricreare con l'operatore le condizioni di affidabilità attendibilità e contenimento mentale ⁽¹⁸⁾ come riedizione riparativa delle condizioni di uno sviluppo psichico primario evidentemente carente, considerato il difetto di simbolizzazione esplicitato nella condotta delinquenziale.

Tali considerazioni sono di primaria importanza già nella fase diagnostico- valutativa ⁽¹⁹⁾, che a sua volta non può prescindere dalle dinamiche transferali-controtransferali ubiquote in ogni relazione interumana ⁽²⁰⁾. La sola preoccupazione diagnostico- valutativa, descrittiva della dimensione intrapsichica e relazionale dell'adolescente, non può peraltro considerarsi illusoriamente asettica, e "neutrale" in quanto l'osservatore modifica ed è modificato dall'oggetto osservato ⁽²¹⁾. Nel contesto diagnostico con l'adolescente antisociale è necessaria la sospensione di un giudizio critico e distanziante, e la consapevolezza del proprio apporto personale alla qualità dell'interazione, che strategicamente deve essere utilizzata sin dai primi colloqui per cooptare adesione al percorso di crescita.

La fase diagnostica può essere percepita come difesa distanziante quando l'operatore ⁽²²⁾ si focalizza eminentemente su una dimensione nosografica e descrittiva della realtà intrapsichica e relazionale ritenendola esaustiva; il rischio difen-

⁽¹⁴⁾ BION, *Apprendere dall'esperienza*, Armando, 1979.

⁽¹⁵⁾ MELTZER-HARRIS, *Il ruolo educativo della famiglia - Un modello psicoanalitico dei processi di apprendimento*, Centro Scientifico Torinese, 1986.

⁽¹⁶⁾ LOSSO, *Psicoanalisi della Famiglia - Percorsi teorico-clinici*, Franco Angeli, 2000; NERI, *Campo e fantasie trans generazionali*, in *Riv. di Psicoanalisi*, vol. XXXIX - n. 1, 1993, p. 43 ss.

⁽¹⁷⁾ GIACONIA, *Problemi di tecnica nel trattamento degli adolescenti*, in *Trattato di psicoanalisi*, Teoria e tecnica, a cura di Semi, Cortina, 1988, vol I, p. 725 ss.

⁽¹⁸⁾ WINNICOTT, *La teoria dello sviluppo infantile*

genitore, in *La famiglia e lo sviluppo dell'individuo*, Armando, 1968.

⁽¹⁹⁾ Art.9, cit.

⁽²⁰⁾ DE BENEDETTI GADDINI, *Le variazioni di tecnica nel trattamento dei bambini*, in *Trattato di psicoanalisi*, a cura di Semi, cit., vol I, p. 697 ss.

⁽²¹⁾ BRUTTI, *Introduzione*, in DI CAGNO-RANDACCIO-RISSONE, *Il neonato e il suo mondo relazionale*, Borla, 1984.

⁽²²⁾ ARGENTIERI, *La diagnosi come bisogno e come difesa*, in *Prospettive psicoanalitiche del lavoro istituzionale*, 1997, vol. 15, p. 136 ss.

sivo dell'operatore in tal caso si traduce nella trasmissione al giudice di elementi diagnostici circostanziati, ma illusoriamente "asettici" e difficilmente utilizzabili per valutare la "raggiungibilità" trasformativa dell'adolescente all'interno di una relazione, quale risultato di un'esperienza emotiva nuova, vitale e correttiva per la crescita.

Diversamente il minore si trova stigmatizzato nelle già evidenti difficoltà maturative e confermato nelle ulteriori carenze motivazionali al percorso riabilitativo.

La diagnosi è già il risultato di un'interazione psicodinamica profonda, di un incontro che ingaggia nella complessità del mondo psichico dell'adolescente⁽²³⁾ che delinque, come in altre parole sostiene Novelletto quando ritiene che «per saper fare la diagnosi bisogna prima saper fare la terapia»⁽²⁴⁾. Si sottolinea con ciò la necessità del superamento della dicotomia osservazione-trattamento⁽²⁵⁾ in modo che la fase diagnostica possa costituire una fase facilitatoria e propedeutica alla presa in carico psicoterapeutica o psicologica, nei minori per i quali si intende proporre una messa alla prova.

Appare inoltre auspicabile avviare alla discontinuità relazionale tra fase diagnostica e fase trattamentale, perché enfatizza e rievoca l'angoscia di separazione, già fisiologica in questa fase dello sviluppo, ma facilmente percepita come perdita dissuasiva, non mentalizzabile nell'adolescente antisociale.

La difficoltà di simbolizzazione, la tendenza all'*acting-out* come modalità comunicativa sostitutiva del pensiero, l'implicita carenza motivazionale al percorso riabilitativo, tipiche di questa casistica, declinata più sul diniego, che verso il riconoscimento della propria realtà psichica, richiedono ancor più un "*setting* elastico"⁽²⁶⁾ che consenta di accogliere l'adolescente nei suoi limiti evolutivi e nella sua modalità espressiva, piuttosto che per quello che dovrebbe essere.

L'adolescente può aver bisogno, ad esempio, di essere a lungo "cercato" con ripetute convocazioni mettendo per primo "alla prova" la disponibilità dell'operatore e la sua motivazione ad accoglierlo, oppure può mettere alla prova lo stesso *setting* con la discontinuità della presenza, o con la riproposizione di vari agiti all'interno dei colloqui che richiedono una decodifica puntuale di ogni comunicazione preverbale, gestuale o motoria, affinché acquisisca, attraverso l'apparato per pensare i pensieri⁽²⁷⁾ dell'operatore, lo spessore della capacità simbolica come nuovo linguaggio costruttivo e condiviso.

La stessa carenza motivazionale alla proposta di trattamento, può essere rivisitata dall'operatore con un apporto personale emozionalmente correttivo fondato sulla capacità di vedere oltre il blocco della crescita, quale limite ineluttabile, ma vice-

(23) GIACONIA, *Problemi di tecnica*, cit., vol. I, p. 732 ss.

(24) NOVELLETTA, *Psichiatria psicoanalitica dell'adolescenza*, Borla, 1991, p. 101.

(25) SENISE, *La rappresentazione del Sé e i processi di separazione-individuazione; Il Setting nella psicoterapia breve di individuazione*, in ALIPRANDI-PELANDA-SENISE, *Psicoterapia breve di individuazione*, Feltrinelli, 1991; GASPARINI, *Il ruolo dei servizi*

psico-socio-educativi nel trattamento dei reati violenti contro la persona; GASPARINI-INGRASCÌ, in INGRASCÌ-PICOZZI, *L'istituto della messa alla prova nei crimini violenti*, McGraw-Hill, 2002.

(26) GIACONIA, *Problemi di tecnica*, cit., p. 764.

(27) BION, *Una Teoria del pensiero*, in *Analisi degli schizofrenici e metodo psicoanalitico*, Armando, 1979.

versa come occasione di un incontro che riconosca e liberi le potenzialità della crescita.

2.2. Gli obiettivi della messa alla prova correlati al fatto-reato

L'obiettivo centrale della messa alla prova per l'adolescente antisociale è la progressiva acquisizione di un apparato per pensare i pensieri che consenta di elaborare le esperienze emotive per tradurle in significato come cibo per la mente ⁽²⁸⁾, piuttosto che relegarle in un accumululo di disagio destinato ad essere estroflesso ed evacuato con l'agito delinquenziale.

Lo sviluppo della capacità pensante è la condizione necessaria e preliminare al superamento delle difficoltà maturative manifestate nella tendenza all'agire. In altre parole è l'acquisizione di una compiuta capacità simbolica che consente di trasferire dal registro operatorio-concreto brutale ed invasivo dell'azione criminosa, al registro linguistico e condiviso, la negoziazione del soddisfacimento degli stati del Sé, dove l'Altro può essere considerato nella sua separatezza e nella sua integrità. È possibile con ciò il raggiungimento di una dimensione etica, dove la preservazione e il benessere dell'Altro possono essere percepiti anche come benessere per il sé, e dove è possibile la fuoriuscita dalla dimensione depauperativa del "*mors tua vita mea*" per orientarsi in quella reciprocamente valorizzante del "*vita tua vita mea*", foriera di una crescita autentica e reciproca ⁽²⁹⁾.

Diviene possibile anche la disamina critica del comportamento antisociale, come modalità disfunzionale alla crescita, e la progressiva capacità di costruirne altre, più sofisticate e simboliche, come preconditione necessaria al compito evolutivo fase-specifico e centrale della nuova strutturazione identitaria e dei suoi correlati impliciti quali: la seconda individuazione, il consolidamento dell'identità dell'io tramite la sintesi tra passato, presente e previsto futuro, la rivisitazione degli esiti traumatici delle precedenti fasi dello sviluppo, la strutturazione dell'identità sessuale ⁽³⁰⁾.

La complessità dei cambiamenti psichici nella personalità in formazione richiede la predisposizione di un *setting* nel quale l'adolescente antisociale possa fare esperienza di un rapporto interumano sensibile, recettivo e mentalmente contenitivo, capace di restituire progressivamente disintossicate e rese pensabili le esperienze emotive traumatiche ⁽³¹⁾ ed irrisolte che hanno originato il blocco maturativo.

È la tipologia di tali vissuti emotivi intrafamiliari e transgenerazionali ⁽³²⁾ che necessitano di essere correlati con la tipologia dell'agito delinquenziale, con la quale trovano riscontro. In essi è racchiuso il significato comunicativo profondo, incistato nella concretezza dell'azione criminosa, che richiede di essere decodificato e progressivamente restituito come nuova possibilità rielaborativa, dicibile in forma simbolica, pertanto riparativa prima del Sé e poi simbolicamente delle relazioni nel mondo esterno. È conseguentemente necessaria la rivisitazione della qualità delle dinamiche intrapsichiche ed intrafamiliari dell'adolescente antisociale affinché pos-

⁽²⁸⁾ BION, *Apprendere dall'esperienza*, cit.

⁽²⁹⁾ FORNARI, *Affetti e cancro*, Cortina, 1985.

⁽³⁰⁾ BLOS, *L'adolescenza*, cit.

⁽³¹⁾ GIACONIA-RACALBUTO, *Il circolo vizioso trauma-*

fantasma-trauma, in *Rivista di psicoanalisi*, n. 4, 1997, p. 541 ss.

⁽³²⁾ KAES-FAIMBERG-ENRIQUEZ-BARANES, *Trasmisione della vita psichica tra generazioni*, Borla, 1995.

sano essere liberate da collusioni nelle consegne transgenerazionali che inconsapevolmente lo vincolano, per accedere a un'identità realmente autonoma e separata.

2.3. La famiglia come dimensione intergenerazionale e transgenerazionale nella fase antecedente la messa alla prova

Il procedimento penale minorile⁽³³⁾ indica l'importanza del ruolo dell'ambiente relazionale come alveo nel quale si originano i limiti⁽³⁴⁾, ma anche le risorse dello sviluppo evolutivo del minore antisociale. La permeabilità tra mondo esterno e mondo interno e la suscettibilità trasformativa del soggetto in questa fase della vita orientano a considerare l'adolescente come un'entità dinamica inclusiva delle qualità relazionali delle figure investite affettivamente nel mondo esterno, che per tale motivo rivestono un'importanza decisiva per lo sblocco del processo evolutivo.

Il Magistrato deve pertanto disporre di elementi diagnostici e conoscitivi che pongano una particolare attenzione alla presenza qualitativa di tali interazioni, ove un ruolo prioritario rivestono le capacità genitoriali di elaborare la trasmissione della sofferenza psichica tra le generazioni.

L'adolescenza è per definizione l'incontro fra più generazioni, ove la capacità di individuazione e di separazione come compito fase-specifico⁽³⁵⁾, della personalità in formazione, è a sua volta, fortemente intrisa dalla capacità genitoriale di favorirla piuttosto che incarcerarla in consegne inconsce di nuclei psichici irrisolti all'interno della famiglia, che nell'adolescenza dei figli si possono tradurre in comportamenti 'privi di mente', tra cui l'azione delinquenziale.

La correlazione tra il significato dei miti e dei segreti familiari⁽³⁶⁾ che ruotano intorno ad eventi traumatici inelaborati della storia familiare e transgenerazionale e la tipologia dei reati commessi dai figli adolescenti inducono fortemente a riflettere sulla necessità rielaborativa di tali dinamiche intrafamiliari, affinché i genitori con adeguato supporto, possano recuperare le funzioni che sono loro proprie di «generare amore, contenere la sofferenza depressiva, infondere speranza e pensare, (piuttosto che) trasmettere ansia persecutoria e seminare disperazione»⁽³⁷⁾, per le difficoltà di fornire il supporto allo sviluppo mentale del figlio.

Non casualmente il procedimento penale minorile nell'art. 12 evoca la presenza genitoriale "quale assistenza affettiva" nell'intero arco del procedimento penale, indicandola non come mera comparsa facoltativa, ma come ruolo essenziale di tutela del minore stesso e della sua ripresa evolutiva. Se è vero che la «sospensione del processo per la valutazione della personalità all'esito della prova»⁽³⁸⁾ è volta al singolo minore, è pur vero che, in questa fase della vita, a concorrere all'esito positivo di essa, o a renderla ancor più ardua, è proprio la qualità della presenza genitoriale, chiamata a sua volta a superare la prova affettiva ed esistenziale di un autentico supporto alla crescita del figlio, piuttosto che estraniarsene, relegandone le difficoltà nel limbo della loro irrisolvibilità.

⁽³³⁾ Artt. 9, 12, cit.

⁽³⁴⁾ WINNICOTT, *La tendenza antisociale*, in *Il bambino deprivato*, cit.

⁽³⁵⁾ BLOS, *L'adolescenza*, cit.

⁽³⁶⁾ NERI, *Campo e fantasia*, cit.; LOSSO,

Psicoanalisi, cit.; CHessa-GASPARINI, *Ricostituzione del mito familiare nel minorenne autore di reato*, in questa rivista, 2011, p. 2399 ss.

⁽³⁷⁾ MELTZER-HARRIS, *Il ruolo educativo*, cit. p. 54.

⁽³⁸⁾ Art. 28, cit.

Il percorso riabilitativo del figlio adolescente richiede identificazioni strutturanti con il recupero di parti del Sé ancora fuse e confuse con il genitore per riconvertirle nella costruzione di un'identità separata e progressivamente autonoma. Consentire e facilitare tale processo, significa per i genitori rivisitare la comunicazione conscia ed inconscia con il figlio per liberarlo da quelle consegne e aspettative inconsapevolmente incarceranti la crescita.

Per tale motivo il giudice, se vuol tradurre la funzione educativa che è propria del procedimento penale minorile, deve considerare anche la presenza genitoriale dell'adolescente che delinque quale destinataria dei riverberi 'a cascata', necessari e complementari alle prescrizioni rivolte al figlio, esortandola ad un ruolo promozionale, tutt'altro che marginale e subalterno nel supporto al progetto riabilitativo della messa alla prova. Da ciò discende la necessità per gli operatori di raggiungere la stessa funzione genitoriale con un supporto che implichi la sospensione del giudizio critico che il *transfert* e il *controtransfert* nella relazione di cura indicano come condizione necessaria per promuovere la consapevolezza e la capacità elaborativa della sofferenza mentale.

Il rischio di un giudizio critico e colpevolizzante rivolto ai genitori è molto elevato; considerato il blocco della crescita del figlio, viceversa, i genitori hanno bisogno a loro volta di essere accolti e capiti, al fine di rivisitare, condividendola e rielaborandola, quella storia di vita familiare e di coppia nella quale si incistano i vissuti traumatici irrisolti che si pongono come registi occulti nella difficoltà evolutive dei figli.

All'interno di questi nuclei familiari la dimensione inconscia connota frequentemente la comunicazione 'attraverso' la generazione piuttosto che 'tra' la generazione, presupponendo quest'ultima uno spazio psichico riconosciuto e separato⁽³⁹⁾. Con ciò si possono comprendere nelle dinamiche familiari la presenza, al posto dei meccanismi proiettivi o di negazione, quelli più radicali e patologici di scissione, diniego, identificazione proiettiva massiva, attraverso i quali vi è un trasporto del dolore mentale piuttosto che una sua modulazione elaborativa⁽⁴⁰⁾. Sono le aree della mente rese cieche da un eccesso di sofferenza cumulativa o conclamata in eventi della storia individuale e di coppia a loro volta trasmessa dalle generazioni precedenti, che rendono questi genitori privi di risorse mentali trasformative nella relazione con i figli, pur in presenza di una dichiarata disponibilità a sostenerli. Oppure, viceversa è la stessa trasmissione di 'un mai avvenuto', nel processo di metabolizzazione della sofferenza mentale della loro crescita che impedisce lo sviluppo e desertifica la possibilità di un reale supporto al processo maturativo del figlio.

Assumere una posizione colpevolizzante con i genitori implica sanzionare solo l'ultimo anello della catena transgenerazionale, precludendo la possibilità riabilitativa della funzione genitoriale che è in realtà ciò di cui l'adolescente ha più bisogno per la costruzione di un'identificazione strutturante. Sono genitori difficili da raggiungere perché feriti narcisisticamente dalle difficoltà evolutive dei figli, che difensivamente banalizzano o viceversa drammatizzano, quando invece necessitano di essere accompagnati nella decodifica del significato simbolico e comunicativo dell'a-

⁽³⁹⁾ KAES-FAIMBERG-ENRIQUEZ-BARANES, *Trasmis-*
sione, cit.

⁽⁴⁰⁾ MELTZER-HARRIS, *Il ruolo educativo*, cit.

zione antisociale, nella quale il figlio condensa ed arena la sua richiesta di aiuto. È necessario strutturare anche con loro un *setting* mentalmente contenitivo nel quale l'operatore rifugge dal rischio di sostituirli con la sua presenza, ma viceversa costruisce una motivazione alla rielaborazione della storia relazionale con il figlio, valorizzando la disponibilità a porsi come insostituibili alleati nell'attuazione del percorso riabilitativo.

Il *setting* risulta facilitato se viene offerto ai genitori, oltre che al minore, un percorso specialistico e rinnovato, privo di contaminazioni cronicizzanti rispetto ad eventuali precedenti esperienze con i servizi in ambito civile. È utile in tal senso che l'adolescente possa percepire la possibilità di un percorso nuovo che rilanci un radicale processo di cambiamento anche con gli stessi servizi psico-sociali di cui la famiglia si è avvalsa nel passato, per potersi 'rigiocare' a tutto campo con energie reciprocamente rinnovate.

2.4. Interventi richiesti durante la messa alla prova

La lettura al minore e alla famiglia da parte degli operatori dell'ordinanza nella quale viene concessa la messa alla prova è un utile avvio alla sua attuazione e una conferma dell'auspicata tempestività con la quale il progetto in essa contenuto deve essere eseguito.

Un colloquio immediatamente successivo all'udienza preliminare con il minore e i genitori, facilita l'elaborazione dei vissuti che la medesima udienza ha evocato nel confronto con la Magistratura, come istanza prescrittiva della fuoriuscita dalla confusività infantile e dall'onnipotente soddisfacimento del bisogno, per negoziarlo con le regole previste e condivise dal mondo adulto.

La nascita in una nuova dimensione adulta viene sostenuta anche dall'approfondimento del significato riabilitativo dell'istituto giuridico a cui il minore è stato ammesso e dalla nuova fiducia che gli è stata riconosciuta come patrimonio sul quale investire le proprie potenzialità maturative.

L'ingaggio condiviso dai genitori nella realizzazione del progetto valorizza e sostiene la motivazione del minore al trattamento effettuato con gli operatori il cui ruolo è declinato nella cura e nel sostegno dello sviluppo evolutivo mentre, viceversa quello di verifica e di controllo rimane ascrivito al contesto giudiziario quale cornice normativa entro cui si colloca la messa alla prova. Assumono quest'ultimo significato le verifiche intermedie dei giudici delegati disposte nell'udienza collegiale; l'osservanza della peculiarità dei reciproci ruoli istituzionali libera i servizi psico-socio-educativi dal fantasma della funzione giudicante, per confermarli in quella di sostegno terapeutico necessario alla crescita.

La continuità del trattamento dopo l'udienza preliminare, quale esperienza fortemente intrisa da valenze persecutorie e depressive, nella quale il minore sperimenta il sostegno degli operatori, facilita il rinforzo dell'alleanza terapeutica e consente un rilancio motivazionale per la realizzazione dei contenuti del progetto, con la cadenza temporale prevista nei singoli aspetti psico-socio-educativi. Facilita inoltre la prevenzione del rischio di recidiva che può aumentare nel periodo immediatamente successivo alla celebrazione dell'udienza collegiale nella quale è stata concessa la messa alla prova.

Tale periodo può rivelarsi a rischio di maggior caduta della motivazione nell'adolescente che sente di aver 'superato' la fase dell'udienza preliminare e di aver ottenuto una misura 'premiata' rispetto all'ansia indotta dal giudizio negativo e dalla pena.

La tempestività nell'attuazione del progetto psico-socio-educativo è necessaria per confermare la tenuta della relazione terapeutica con gli operatori ⁽⁴¹⁾ e progressivamente consolidare l'acquisizione di nuovi strumenti mentali che sostituiscano il registro comunicativo operatorio-concreto dell'azione antisociale.

La fantasticata grandiosità dei compiti evolutivi rispetto all'esiguità delle risorse psichiche e la fatica nella tenuta del compito può esporre il minore a scoraggiamenti ed a cadute motivazionali; è importante in tal caso saper valorizzare i micro cambiamenti e le aurorali diversificazioni di prospettiva nella lettura dei propri vissuti emotivi come vettori della costruzione di un significato mentale che si riverbera nelle modalità interattive nel modo esterno.

Gli operatori hanno il compito di trasmettere al giudice, con la periodicità prevista dall'ordinanza, un quadro informativo sull'andamento della messa alla prova, negli aspetti evolutivi e problematici, ma tempestivamente in caso di interruzione o inosservanza delle prescrizioni. In proposito è necessario considerare che l'andamento sinusoidale è fisiologico nei processi di crescita, l'operatore deve pertanto considerare le difficoltà realizzative del progetto riabilitativo nella loro possibile dinamicità, proponendo anche le alternative che risultano meglio congruenti con l'evoluzione dell'adolescente.

Il sostegno alla motivazione gioca un ruolo essenziale nell'eventuale rivisitazione o rilancio di un progetto che fatica a procedere; anche in tal caso un approccio interprofessionale psico-socio-educativo può garantire i livelli di intervento da meglio calibrare a seconda delle esigenze riabilitative del minore. L'intervento psicologico, o psicoterapeutico, elaborativo del blocco dello sviluppo, rimane irrinunciabile nella realizzazione di ogni progetto riabilitativo, dovendo l'adolescente acquisire strumenti psichici più adeguati per completare il proprio sviluppo psichico e scongiurare il rischio di recidiva ⁽⁴²⁾.

È compito della magistratura valutare ed accogliere nell'udienza collegiale le variazioni del progetto proposte e motivate dagli operatori.

2.5. Udienda finale di messa alla prova

L'udienza finale del periodo di messa alla prova rappresenta l'atto conclusivo di un percorso maturativo che ha chiesto al minore la tenuta del compito nella realizzazione dei singoli aspetti psico-socio-educativi del progetto riabilitativo.

Il collegio giudicante è chiamato a valutare la portata del suo impegno, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo nonché i cambiamenti psichici che hanno progressivamente consentito il riavvio del processo maturativo, la riparazione del Sé e delle figure genitoriali nella costruzione identitaria, l'acquisizione di un nuovo livello etico nei confronti delle relazioni nel mondo esterno.

Le difficoltà nella realizzazione del progetto e le cadute motivazionali sono da con-

⁽⁴¹⁾ WINNICOTT, *La delinquenza come segno di speranza*, in *Dal Luogo delle origini*, Cortina, 1990.

⁽⁴²⁾ NOVELLETTO-BIONDO-MONIELLO, *"L'adolescente violento", riconoscere e prevenire l'evoluzione criminale*, Franco Angeli, 2000.

siderarsi in rapporto alla peculiarità delle singole situazioni e alla diversificata gravità nelle carenze personologiche di partenza.

Il percorso riabilitativo non può per definizione che essere soggettivo, anche nella portata dei cambiamenti psichici in rapporto alla complessità delle singole situazioni. Conseguentemente la valutazione non può prescindere dall'impegno e dalla tenuta del compito evidenziati dal minore, come misura simbolica della qualità della trasformazione del Sé, volto ad un progressivo completamento di un nuovo progetto di vita, nonostante le difficoltà realizzative.

Il minore necessita di una riflessione condivisa con gli operatori per cogliere la profonda valenza simbolica del rito processuale come ambito in cui si celebra con solennità la nascita di una sua nuova dimensione psichica, che richiede la riduzione dell'onnipotenza e del mito soggettivo come soddisfazione immediata del desiderio, e dove viceversa viene sancita la necessità di contemperarlo alla sopravvivenza ed al benessere dell'oggetto di relazione come benessere anche per il Sé.

Necessita anche di essere supportato dagli operatori nella valorizzazione dei cambiamenti perseguiti, anche se parziali e non esaustivi, quando sono forieri di ulteriori sviluppi, in modo che li sappia a sua volta valorizzare e percepire come l'inizio di un nuovo cammino.

La modulazione della sofferenza della crescita da parte di una singola unità diffonde nelle altre ulteriori modulazioni positive e produce sviluppo. Viceversa una scarica evacuatoria e violenta della tensione negata e irrisolta scatena ulteriori modificazioni distruttive e condiziona un processo antitetico a quello definibile sviluppo, sia nei singoli che nella famiglia e nei collettivi ⁽⁴³⁾.

L'adolescente che nell'udienza finale della messa alla prova è autenticamente ravveduto nei confronti dei propri comportamenti criminosi, avendo acquisito nuove capacità pensanti e un diverso livello di responsabilizzazione, implicitamente valorizza e riconosce anche l'importanza di un dialogo interistituzionale tra Magistratura e Servizi che hanno saputo investire in una sua crescita possibile, confermando con ciò che la 'cura è valsa la pena'.

3. LA GRIGLIA

	Periodo antecedente all'ordinanza di messa alla prova	Periodo durante l'esecuzione della messa alla prova	Udienza finale di messa alla prova
L'imputato	L'indagine psico-sociale (o psico-socio-educativa se il minore usufruisce già di un intervento educativo) deve fornire al TM: 1. tutti gli elementi utili a delineare la personalità dell'imputato: il livello maturativo raggiunto, le dinamiche intrapsichiche ed interpersonali attive nei confronti della famiglia, del gruppo	L'imputato deve essere accompagnato verso la lettura più lineare e comprensibile del contenuto dell'ordinanza, e della necessità in essa evidenziata del suo recupero psico-evolutivo, attraverso la valida crescita del Sé come premessa necessaria alla successiva riparazione dell'ambiente relazionale esterno.	L'imputato deve essere preparato a portare in prima persona le riflessioni del percorso di messa alla prova svolto, con particolare riguardo al confronto con il fatto-reato e ai risultati del processo di cambiamento psichico avvenuto. Il portare le proprie riflessioni nell'udienza finale, deve tenere conto delle

(segue)

⁽⁴³⁾ IMBACIATI, *Introduzione*, in MELTZER-HARRIS, *Il ruolo educativo*, cit.

	Periodo antecedente all'ordinanza di messa alla prova	Periodo durante l'esecuzione della messa alla prova	Udienza finale di messa alla prova
	<p>e dell'ambiente sociale, con le quali affronta il secondo processo di separazione-individuazione. Correlazioni tra le dinamiche sottese alla nuova costruzione identitaria, la peculiarità del funzionamento psichico familiare e la commissione del reato. Le risorse e le potenzialità soggettive disponibili nella coppia genitoriale e nell'ambito relazionale allargato. L'eventuale discrepanza tra età affettiva e cronologica del minore e le possibili correlazioni nella relazione pregressa e attuale con le figure genitoriali, il livello di interferenza dei fattori affettivi su quelli cognitivi, il livello di elaborazione di precedenti esperienze traumatiche, gli eventuali ritardi o arresti dello sviluppo nelle specifiche fasi evolutive ed i nuclei psicopatologici ad essi correlati, i meccanismi di difesa nei confronti della sofferenza psichica implicita nel percorso maturativo, il livello di "raggiungibilità" nella relazione di aiuto per l'attivazione dei necessari processi di cambiamento psichico;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. i contenuti della presa in carico psicologica in rapporto alle ravvisate necessità di recupero psico-evolutivo, durata e frequenza delle sedute nel trattamento riabilitativo; 3. il percorso di fuoriuscita dal circuito penale; 4. l'indicazione degli obiettivi della messa alla prova; 5. l'indicazione degli strumenti per raggiungere gli obiettivi della messa alla prova; 6. gli impegni che il minore è già disponibile ad assumere e quelli per i quali è possibile ravvisarne la progressiva costruzione motivazionale. <p>Un ulteriore approfondimento psico-diagnostico inclusivo della somministrazione di test proietti-</p>	<p>L'imputato deve essere costantemente sostenuto sotto il profilo motivazionale nella tenuta del compito dai Servizi che devono riferire immediatamente al TM qualora vi siano problemi concreti nella realizzazione del progetto riabilitativo.</p> <p>Tale costante supporto non deve vertere solo sull'attuazione delle singole prescrizioni, ma anche sul significato delle stesse per rendere possibile la crescita e il cambiamento psichico.</p> <p>In particolare, nei momenti di crisi, (che può verificarsi dopo l'udienza di concessione della messa alla prova) è necessario rafforzare il sostegno elaborativo in rapporto alle fantasie di inadeguatezza, di negazione e di ritiro difensivo di fronte alla fantasmatica grandiosità del compito della crescita, di cui la Messa alla prova è espressione. Il ruolo informativo sull'andamento della messa alla prova al TM non deve vanificare il ruolo prioritariamente supportivo sia al minore che ai genitori nell'elaborazione delle difficoltà maturative che fisiologicamente la Messa alla prova impone. Gli operatori quando si verificano blocchi nell'attuazione del progetto, devono individuare quali percorsi alternativi possono essere messi in gioco, in modo da informare il TM non solo sul problema ma anche sulle strade individuate per affrontarlo e superarlo.</p> <p>È importante realizzare un monitoraggio di verifica da parte del TM, soprattutto tenendo conto della durata e della complessità del progetto riabilitativo per liberare il ruolo dell'operatore da una valenza di giudizio che viceversa spetta al TM.</p>	<p>capacità e delle risorse del minore.</p>

(segue)

	Periodo antecedente all'ordinanza di messa alla prova	Periodo durante l'esecuzione della messa alla prova	Udienza finale di messa alla prova
	<p>vi è necessario quando emergono disturbi, o un eccesso di sofferenza psichica e il rischio di <i>acting</i>, nella strutturazione personale e identitaria.</p> <p>Gli elementi di cui sopra devono essere utilizzati dal servizio anche per esprimere delle valutazioni sulla capacità di tenuta del minore e sull'individuazione degli strumenti più idonei alla costruzione di un programma <i>ad personam</i>, ma soprattutto per creare un'alleanza supportiva che lo ingaggi sotto il profilo motivazionale nel cambiamento psichico, rendendolo in tal modo condiviso e possibile (la metodica che lo favorisce è una presa in carico già nella fase di indagine che preveda il superamento della dicotomia osservazione-trattamento).</p>		
Gli obiettivi della MESSA ALLA PROVA	<p>Attivazione di un processo di cambiamento psichico per dotare progressivamente l'adolescente di strumenti mentali che consentano l'utilizzo dei processi di pensiero anziché dell'azione per affrontare la crescita. Ciò al fine di consentire il progressivo riconoscimento del disvalore del fatto commesso, la presa di distanza dal contesto di illegalità, il riconoscimento dei principi di convivenza e delle condizioni collegate al fatto-reato, ovvero l'elaborazione dei fattori personologici, relazionali e ambientali attuali ed inerenti alla storia evolutiva all'interno della quale si è sviluppato il fatto-reato di cui si deve decodificare il significato per introdurvi i necessari processi simbolici.</p> <p>Attivazione di un processo di responsabilizzazione rispetto alle conseguenze del fatto-reato con la prefigurazione di una possibile riparazione delle sue conseguenze (attività simbolicamente riparativa/socialmente utile) e quando è possibile la promozione della conciliazione del minore</p>	<p>Prosecuzione e progressivo consolidamento del processo di cambiamento psichico che consenta lo sblocco evolutivo e la responsabilizzazione rispetto alle conseguenze del fatto-reato con l'eventuale riparazione delle sue conseguenze (attività simbolicamente riparativa/socialmente utile) e quando è possibile la promozione della conciliazione del minore con la persona offesa (giustizia riparativa).</p>	<p>Realizzazione del processo di cambiamento psichico finalizzato: alla maturazione del Sé, al riconoscimento del disvalore del fatto commesso, alla presa di distanza dal contesto di illegalità, al riconoscimento dei principi di convivenza comune e alle condizioni psichiche collegate al fatto-reato, ovvero all'elaborazione dei fattori personologici, relazionali e ambientali in cui si è sviluppato.</p> <p>Realizzazione del processo di responsabilizzazione rispetto alle conseguenze del fatto-reato con l'eventuale riparazione delle conseguenze del reato (attività simbolicamente riparativa/socialmente utile) e quando è possibile la promozione della conciliazione del minore con la persona offesa dal reato (giustizia riparativa).</p>

(segue)

	Periodo antecedente all'ordinanza di messa alla prova	Periodo durante l'esecuzione della messa alla prova	Udienza finale di messa alla prova
	con la persona offesa dal reato (giustizia riparativa).		
Il fatto-reato	L'indagine dei servizi deve fornire al TM tutti gli elementi utili rispetto a come il minore si pone di fronte al fatto-reato ed eventuali evoluzioni della presa di coscienza del minore dall'inizio della presa in carico. Decodifica del reato come sintomo del disagio maturativo all'interno della sua storia familiare e gruppale. Correlazioni tra la tipologia del reato e bisogni evolutivi inevasi al fine di sostituirvi risposte più maturative.	Supportare l'imputato nella comprensione delle ragioni affettive sottese al reato per elaborarle all'interno della sua storia evolutiva al fine di affrancarle dal rischio di recidiva, valorizzando nel contempo le potenzialità riparative del Sé e dell'ambiente relazionale esterno.	Elaborazione con il minore delle strategie alternative di risposta rispetto al comportamento posto in essere con il fatto-reato. Presa di distanza effettiva dalle condizioni psico-socio-ambientali nelle quali si è realizzato il fatto-reato.
La famiglia	L'indagine dei servizi deve fornire al TM: 1. tutti gli elementi utili a delineare il contesto ed i rapporti intra-familiari esistenti, soprattutto tra l'imputato ed i genitori; (a livello intergenerazionale e transgenerazionale); 2. il grado di consapevolezza da parte dei genitori delle reali condizioni psico-evolutive del figlio, del disvalore del fatto-reato, del significato del processo penale e della necessità di un eventuale percorso di recupero maturativo; 3. le risorse che i genitori sono in grado/sono potenzialmente disponibili (con il supporto motivazionale degli operatori) a mettere in campo a sostegno di un eventuale percorso di messa alla prova del figlio in collaborazione con i Servizi. Rivisitazione della storia familiare e delle dinamiche conseguenti nell'ottica di una loro ristrutturazione più favorevole alla crescita del figlio. Ciò è particolarmente necessario nel caso siano presenti eventuali distorsioni proiettive conseguenti alla psicopatologia inconscia dei genitori induttive di <i>acting</i> , e di comportamenti trasgressivi o delinquenti.	La costruzione di una valida alleanza tra i Servizi e il nucleo familiare del minore è finalizzata a promuovere la ristrutturazione delle dinamiche familiari al fine di renderle più funzionali al recupero evolutivo del figlio rendendo la famiglia stessa partecipe e motivazionalmente supportiva nel progetto della messa alla prova. Va inoltre previsto nei confronti della famiglia un sostegno per far fronte a situazioni problematiche specifiche. Il sostegno alla famiglia va incentivato qualora l'evoluzione del minore comporti la sua decisione di separarsi dall'alveo familiare. Inoltre il rientro in famiglia a seguito di un percorso comunitario deve essere preparato con adeguato anticipo avendo cura di verificare che: 1. La famiglia sia in grado di accogliere costruttivamente il ragazzo; 2. La famiglia sia in grado di gestire le sue nuove istanze evolutive; 3. Il ragazzo riconosca la famiglia come rinnovato riferimento affettivo ed educativo.	Valutazione della reale capacità di accoglimento affettivo ed educativo della famiglia nonché dell'evoluzione delle dinamiche familiari e/o riconoscimento dello sviluppo di legami alternativi o viceriari la famiglia stessa. Mantenimento di un sostegno elaborativo alla famiglia anche oltre la chiusura del percorso di messa alla prova.

(segue)

	Periodo antecedente all'ordinanza di messa alla prova	Periodo durante l'esecuzione della messa alla prova	Udienza finale di messa alla prova
Gli ambiti formativi: studio/avviamento al lavoro/lavoro	L'indagine dei Servizi deve fornire al TM: 1. la storia del minore rispetto alla scuola dal punto di vista curriculare e relazionale; 2. il percorso formativo e lavorativo del minore; 3. la corrispondenza dei percorsi scolastico, formativo e lavorativo con le aspirazioni, potenzialità e competenze del ragazzo e le prospettive; 4. la verifica dell'idoneità del percorso scolastico, formativo e lavorativo in corso.	I servizi devono monitorare costantemente le tappe evolutive del percorso in atto; qualora tale percorso non risulti adeguato, devono individuare tempestivamente un percorso formativo o un'attività lavorativa che risponda maggiormente alle aspirazioni, potenzialità e competenze del ragazzo, con l'ausilio di centri di orientamento.	Verificare se il percorso scolastico, formativo e lavorativo svolto è effettivamente riconosciuto dal ragazzo come rispondente alle sue reali aspirazioni, potenzialità e competenze. Valutare inoltre il reale investimento del ragazzo rispetto al percorso svolto e la costruzione di una nuova identità sociale propositiva.
Attività riparativa/socialmente utile	Fornire tutti gli elementi idonei a valutare l'opportunità di un'attività socialmente utile, quale momento di riflessione per la presa di distanza dal fatto-reato e di riparazione simbolica del Sé e dell'ambiente relazionale. Nella scelta dell'attività socialmente utile, valutare prioritariamente l'opportunità di un servizio alla persona, soprattutto nei casi dei reati contro la persona, tenuto conto delle reali capacità e atteggiamenti del minore. In particolare l'attività socialmente utile può aiutare il minore a sperimentarsi e rafforzarsi positivamente in un impegno orientato ad una relazione valorizzante il Sé.	Accompagnare il ragazzo nell'attribuzione di un significato simbolico all'attività socialmente utile, soprattutto in connessione con il comportamento posto in essere nel fatto-reato e con il proprio percorso di cambiamento psichico.	Verificare il senso attribuito dal ragazzo all'attività socialmente utile. Inoltre valutare l'occasione di riscatto personale e la sua ricaduta nell'ambito sociale.
Attività di socializzazione	Qualora il minore presenti delle difficoltà di relazione con il gruppo dei pari, prevedere e supportare l'inserimento in un centro di aggregazione giovanile o altro luogo analogo in cui sperimentare una relazione semi-informale ed eventualmente accompagnata.	Monitorare il processo di socializzazione in atto e i suoi effetti, focalizzando l'attenzione su alcuni punti tra cui: le scelte amicali, la capacità di mantenere le relazioni e di reggere il confronto e/o la frustrazione, le modalità di inserimento, di interazione, integrazione e di benessere nel gruppo dei pari.	Verificare la nuova capacità del minore in relazione: alla scelta degli ambiti di socializzazione, alle competenze relazionali acquisite con il gruppo dei pari, alla qualità dell'interazione e dell'integrazione in esso costruite.
Attività sportiva	È necessaria qualora il minore necessiti di rafforzare la capacità di integrazione positiva nel gruppo e di acquisire la capacità di sostenere responsabilmente la competizione, il confronto, la sconfitta e la vittoria insieme agli altri.	Monitorare lo svolgimento, il coinvolgimento e la partecipazione del minore nell'attività sportiva tramite i referenti della stessa.	Verificare se l'attività sportiva svolta ha contribuito alla positiva integrazione nel gruppo e al rispetto condiviso delle regole sociali.

(segue)

	Periodo antecedente all'ordinanza di messa alla prova	Periodo durante l'esecuzione della messa alla prova	Udienza finale di messa alla prova
Colloqui con lo/la psicologo/a	Dato che non c'è coincidenza tra un intervento psicologico minimo necessario e la durata di una messa alla prova, i colloqui sono finalizzati a promuovere, sostenere e stimolare il processo di elaborazione dei nuclei della personalità irrisolti, nell'ottica di favorire, se necessario, il proseguimento del loro trattamento anche dopo la conclusione della messa alla prova.	Necessità di confronto interprofessionale tra l'assistente sociale e lo/a psicologo/a per valutare che la realizzazione dell'intervento psicologico sia sinergico alla realizzazione progressiva e responsabile delle altre attività della messa alla prova, nonché per facilitare l'utilizzo dell'intervento psicologico come contenitore simboleggiante i processi psichici in atto.	Valutare il livello maturativo raggiunto, nonché il superamento del blocco evolutivo in rapporto: alla capacità di distanziamento dalle condotte delinquenziali, alla nuova percezione del Sé e delle potenzialità costruttive ed affermative nella realizzazione di un proprio progetto di vita, alla tenuta delle nuove competenze elaborative delle dinamiche inerenti l'interazione tra mondo interno e contesto socio-familiare.
Colloqui con l'assistente sociale	Prevedere colloqui sistematici, con valida frequenza periodica, con la funzione non solo di verificare la prosecuzione del percorso di messa alla prova e la sua efficacia, ma anche di sostenere il minore e i genitori in tempo reale in caso di difficoltà, al fine di individuare tempestivamente strategie condivise di superamento delle stesse.	Svolgere colloqui con valida frequenza periodica, con la funzione non solo di verificare la prosecuzione del percorso di messa alla prova e la sua efficacia, ma anche di sostenere il minore in tempo reale in caso di difficoltà ed individuare con il minore le tattiche di superamento delle stesse. L'assistente sociale, con la funzione di coordinamento del percorso è tenuto ad informare il TM nelle verifiche intermedie, non solo sull'andamento e sulle variazioni positive del percorso, ma anche e soprattutto in maniera tempestiva su tutti i problemi che possono insorgere, soprattutto qualora si riveli necessaria una modifica del contenuto dell'ordinanza di messa alla prova.	Preliminarmente è fondamentale inviare al TM la relazione finale che illustra l'andamento del percorso di messa alla prova almeno una settimana prima dell'udienza finale. Sollecitare il minore ad illustrare il suo percorso in termini di cambiamento psichico e di vissuto elaborativo del fatto-reato.
Vittima	Prevedere sempre una riflessione sugli aspetti fantasmatici e proiettivi assunti dalla vittima nella commissione del reato, rispetto alle problematiche adolescenziali irrisolte, nonché sulle conseguenze sulla persona offesa e sulla società. Riflettere sull'opportunità di utilizzare, se idonei al singolo caso, i percorsi di giustizia riparativa qualora presenti sul territorio.	Svolgere sempre un'elaborazione degli aspetti proiettivi conseguenti al blocco evolutivo in atto rispetto alla tipologia di reato ed alle sue conseguenze sulla persona offesa e sulla società. Utilizzare là dove possibile, e valutandone tempi e modalità, i percorsi di giustizia riparativa qualora presenti sul territorio e idonei al singolo caso.	Valutare la riflessione svolta dal minore rispetto alla vittima, al fatto-reato e alla capacità di immedesimazione empatica nella persona offesa. Valutare inoltre la costruzione di una diversa adesione alla legalità intesa come un sistema di salvaguardia e tutela della positiva interazione tra il Sé e l'altro nella dimensione collettiva come bene comune.

